



**CONSORZIO per l'AREA di SVILUPPO
INDUSTRIALE di BARI**
Settore Tecnico

Quesiti di cui alla nota del 15/10/2026 operatore economico “xxxx”

- Con riferimento al Capitolato Speciale, pag. 4, art. 7 “Personale addetto alle attività affidate”, primo periodo, ove si prevede che «Il personale, idoneo e numericamente adeguato all'esecuzione delle attività affidate, deve essere dipendente o socio cooperatore dell'affidatario», fermo restando che il ruolo di RPD/DPO debba essere ricoperto da personale dipendente dell'affidatario, si chiede di chiarire se il gruppo di lavoro di supporto al DPO possa essere composto anche da collaboratori esterni legati all'operatore economico da un contratto di collaborazione in essere e se, pertanto, la previsione del citato art. 7 debba intendersi riferita al solo professionista designato quale DPO;

La disposizione relativa all'impiego di personale dipendente o socio cooperatore dell'affidatario è finalizzata a garantire la regolarità dei rapporti di lavoro e l'affidabilità del personale impiegato.

Si chiarisce che, ferma restando la necessità di garantire la piena responsabilità dell'affidatario nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, è consentito avvalersi, nell'ambito del gruppo di lavoro di supporto al professionista designato quale RPD/DPO, anche di collaboratori esterni, purché legati all'operatore economico da regolari rapporti contrattuali e in possesso delle competenze professionali necessarie.

Si ribadisce che:

- il professionista individuato quale RPD/DPO rimane il referente responsabile delle funzioni attribuitegli dal Regolamento (UE) 2016/679;
- i collaboratori esterni svolgono attività di supporto tecnico, giuridico, organizzativo o amministrativo, sotto il coordinamento dell'affidatario e nel rispetto delle competenze proprie del DPO;
- l'affidatario garantisce la regolarità dei rapporti contrattuali, la riservatezza delle informazioni, il rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e l'assenza di situazioni di conflitto di interessi;
- i nominativi, i ruoli e le competenze dei collaboratori destinati all'esecuzione del servizio devono essere comunicati alla Stazione Appaltante;
- resta ferma l'applicazione dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, ove le attività affidate a terzi configurino subappalto;

Pertanto, si conferma la possibilità di impiegare collaboratori esterni nell'ambito del gruppo di lavoro di supporto al DPO, alle condizioni sopra specificata